



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**

Protocollo di Intesa ai sensi dell'art. 166 bis Disp. Att. CPP tra il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila e i Procuratori della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di L'Aquila

Oggi 16 luglio 2021, alle ore 11, in L'Aquila, nell'ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, presenti il Procuratore Generale della Repubblica dott. Alessandro Mancini, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunale ordinari del Distretto e loro Delegati ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, riuniti da remoto a mezzo della piattaforma Teams, si conviene quanto segue:

I SOTTOSCRITTI

PREMESSO

- che il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, contenente modifiche ai giudizi di impugnazione, ha modificato l'art. 593 c.p.p. che ora dispone: *"1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443 comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, ... contro le sentenze di condanna... il pubblico ministero può appellare ... solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato"*;
- Che Il decreto legislativo ha poi introdotto l'art. 593 bis CPP (Appello del pubblico ministero) che recita al secondo comma: *"il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento"*, nonché l'art. 166 bis disp. att. c.p.p. che stabilisce: *"al fine di acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto"*;

RILEVATO

- che dal combinato disposto delle due ultime norme emerge che il Procuratore Generale, ove non abbia disposto l'avocazione, può proporre appello soltanto qualora la Procura della Repubblica presti "acquiescenza al provvedimento";

RITENUTO

- pertanto che occorre promuovere intese o altre forme di coordinamento, da attuarsi con l'adozione di specifico protocollo, tra il Procuratore Generale e i Procuratori della Repubblica del distretto affinché il Procuratore Generale sia tempestivamente informato delle determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine all'impugnazione della sentenza di primo grado al fine di evitare che il termine per impugnare a disposizione del Procuratore Generale si consumi inutilmente, atteso che solitamente i termini per i due uffici decorrono contemporaneamente e considerato che, per la Procura Generale, i termini decorrono dalla comunicazione delle sentenze di primo grado, ai fini del visto, trasmissione che viene effettuata allegando il provvedimento;

CONVENGONO

quanto segue:


1. Tutte le comunicazioni tra gli uffici, ai fini della esecuzione del presente protocollo, saranno effettuate tramite posta elettronica ordinaria (PEO) agli indirizzi già comunicati;
2. Le comunicazioni di posta elettronica avranno il seguente oggetto standardizzato per velocizzare la loro distribuzione all'interno degli uffici: "Segnalazione ai fini di impugnazione". Nel testo della segnalazione sarà indicato il numero del provvedimento impugnato, l'Ufficio che lo ha emesso (Tribunale/GIP-GUP/Giudice di Pace), il numero del procedimento nel Registro Generale Notizie Reato (RGNR). Sarà inoltre allegato il provvedimento che si intende impugnare;
3. Il Procuratore della Repubblica provvederà alla tempestiva lettura delle sentenze depositate, determinandosi in ordine alla decisione d'impugnazione, che comunicherà - se positiva - senza ritardo al Procuratore Generale;
4. Nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di più imputati, il pubblico ministero specificherà nei confronti di quali soggetti intenda presentare impugnazione;

5. Ricevuta la comunicazione della sentenza di primo grado, il Procuratore Generale individua i provvedimenti meritevoli, a suo giudizio, di appello e li segnala al Procuratore della Repubblica, invitandolo a comunicare, nei successivi otto giorni, se intende proporre impugnazione avverso la sentenza segnalata. Nella propria risposta, il Procuratore della Repubblica, ove si tratti di più imputati, fornirà le indicazioni di cui al punto 4);
6. La mancata risposta del Procuratore della Repubblica, nel termine precisato al punto 5), comporta l'acquiescenza dell'Ufficio ai fini del presente protocollo;
7. Nei casi di urgenza le segnalazioni e le comunicazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente. Ciò in particolare potrà avvenire per le sentenze con motivazione contestuale.

Gli Uffici che dovessero modificare l'indirizzo avranno cura di informarne gli altri Uffici firmatari.

L'Aquila, 16 luglio 2021

Il Procuratore Generale
di L'Aquila




RENZO MICHELE AUGUSTO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
23.07.2021 06:43:46
GMT+00:00

Il Procuratore della Repubblica
di L'Aquila

Il Procuratore della Repubblica
di Avezzano



PADALINO MORICHINI ANDREA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
22.07.2021 10:33:04 UTC

Il Procuratore della Repubblica
di Chieti



CAMPO LUCIA ANNA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
21.07.2021 07:25:04 UTC

Il Procuratore della Repubblica
di Lanciano



DI SERIO MIRVANA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
20.07.2021 09:48:47 UTC

Il Procuratore della Repubblica
di Pescara



Firmato digitalmente da MANTINI ANNA
RITA
C=IT

Il Procuratore della Repubblica
di Sulmona



BELLELLI GIUSEPPE
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587
21.07.2021 12:06:22 UTC

Il Procuratore della Repubblica
di Teramo



Rosati Davide
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
20.07.2021 08:34:53 GMT+01:00

Il Procuratore della Repubblica
di Vasto



DI FLORIO GIAMPIERO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587
27.07.2021 09:16:36 GMT+00:00

Il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale per i minorenni

Sede



MANCINI DAVID
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587
27.07.2021 08:27:05 UTC

Tutte le comunicazioni tra gli Uffici, ai fini della esecuzione del presente protocollo, saranno effettuate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

per la Procura della Repubblica di L'Aquila,
procura.laquila@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Teramo,
procura.teramo@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Chieti,
procura.chieti@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Pescara,
procura.pescara@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Avezzano,
procura.avezzano@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Sulmona,
procura.sulmona@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Vasto,
procura.vasto@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Lanciano,
procura.lanciano@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
procmin.laquila@giustizia.it;